

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2632 del 08/05/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 22, 31 - SALUMIFICIO SAN MICHELE SPA - DOMANDA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR). DINIEGO DI VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR00A0165.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2730 del 07/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 1717/2021; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente

rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PRESO ATTO che con domanda prot. PG/2025/32393 del 19/02/2025, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la Ditta Salumificio San Michele SpA, P.IVA 00365980192, ha richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, rilasciata con atto DET-AMB-2023-3137 del 20/06/2023, codice pratica PR00A0165;

PRESO ATTO, altresì, che è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 55 del 12.03.2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO:

- che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione n. 3137, sopra citato, salvo quanto richiesto in variante;
- che la variante sostanziale richiesta alla derivazione, è stata assoggettata al procedimento di rilascio di concessione ordinaria come previsto al Titolo II del R.R. 41/2001, artt. 5, 6 e 31;
- che la Ditta, con nota prot. PG/2025/32393 del 19/02/2025 ha richiesto un incremento del prelievo idrico da pozzo, per un fabbisogno previsto pari a 30.000 m³/anno;
- che la destinazione della risorsa è ad uso industriale;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta a firma di tecnico competente, da cui si evince che:

- in base alla valutazione ex ante condotta col "*metodo Era*", ai sensi della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva in considerazione

dell'impatto moderato della derivazione stessa e dello stato quantitativo scarso dell'acquifero cod. ER: 5030ER-AV2-VA;

– il pozzo ricade all'interno dell'area definita dal P.T.C.P. come zona di protezione C delle acque sotterranee, area caratterizzata dalla ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B (Tav. 6 – Classi di Vulnerabilità) che costituisce elemento strategico per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica sotterranea dei sistemi acquiferi dell'alta pianura parmense;

CONSIDERATO, che sulla base delle condizioni sopra esposte la Ditta non ha adottato un adeguato piano di risparmio, riuso e riciclo della risorsa idrica, ai sensi della vigente normativa ed in particolare alla DGR 1195-2016 e DGR 1060-2023, ed in ordine a quanto prescritto dall'art. 31 Norme di attuazione del P.T.C.P. "Approfondimento in materia di tutela delle acque" della Provincia di Parma;

CONSIDERATO, inoltre, che l'istanza di variante sostanziale per aumento del volume derivato comporta un aggravio del bilancio idrico dell'acquifero che si trova in "rischio quantitativo" e che pone la derivazione in uno stato di compatibilità parziale;

VISTI:

– il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 con prot. Arpae n. PG/2025/35551 del 24/02/2025;

– le controdeduzioni della Ditta acquisite a prot. Arpae n. PG/2025/38659 del 27/02/2025;

CONSIDERATE le controdeduzioni della Ditta carenti dei presupposti per una valutazione, Arpae con nota prot. PG/2025/48395 del 13/03/2025, ha ritenuto vincolante al rilascio della variante di concessione chiedere alla Ditta di trasmettere, entro giorni 30, relazione previsionale di riduzione dei consumi idrici contenente cronoprogramma con indicazione dei relativi tempi di attuazione, nonché una stima del fabbisogno idrico post operam. Tutto quanto sopra esposto al fine dell'adeguamento

alla vigente normativa sopra richiamata.

PRESO ATTO che, nel succitato termine, la Ditta non ha ottemperato alla consegna, né ha comunicato deduzioni in merito.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita e per le motivazioni sopradette che non sussistano le condizioni per il rilascio della variante sostanziale di concessione per aumento dei prelievi;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **il diniego** della variante sostanziale di concessione richiesta dalla Ditta Salumificio San Michele SpA, P.IVA 00365980192, in applicazione dell'art. 22, R.R. n. 41/2001;
2. **l'archiviazione** del procedimento di variante sostanziale alla concessione codice pratica PR00A0165;
3. **di assentire** alla Ditta Salumificio San Michele SpA, P.IVA 00365980192, il prosieguo della derivazione nei termini impartiti nel disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario, parte integrante della Determinazione n. DET-AMB-2023-3137 del 20/06/2023, codice pratica PR00A0165;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
5. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul

BURERT;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Pietro Boggio Tomasaz;

9. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei 5 medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.